

#### **QUESITO N.1**

In riferimento all'obbligo previsto dall'art. 6 del Disciplinare, a pena di esclusione, riguardante il pagamento del contributo di € 140 in favore dell'ANAC, si segnala che al momento della richiesta del bollettino MAV sul portale dell'ANAC appare la dicitura “*non risultano contributi da versare*”. Si chiede di confermare se il contributo ANAC è dovuto o meno e, in caso, positivo, di indicare le modalità per procedere al versamento.

#### **RISPOSTA**

***Il Contributo ANAC non è dovuto in quanto il Servizio rientra tra i contratti esclusi dall'obbligo, art. 17 lettera e).***

#### **QUESITO N.2**

Si chiede di confermare che nella Busta A - Documentazione amministrativa non deve essere inserito il PASSOE e che la documentazione a comprova dei requisiti non deve essere caricata sul sistema AVCPASS ma inserita nella Busta A.

#### **RISPOSTA**

***La verifica dei requisiti avviene mediante il sistema AVCPASS come previsto dalla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016. Pertanto, gli operatori devono inserire il PASSOE nella BUSTA A.***

#### **QUESITO N.3**

Si chiede di confermare che le offerte, le dichiarazioni e la documentazione di cui al par. 13 del Disciplinare non devono essere sottoscritti con firma digitale, fatta eccezione per il Modello A1. In caso di sottoscrizione della documentazione di gara (DGUE, domanda di partecipazione, Modelli di dichiarazioni, Offerta Tecnica ed Economica da parte di un procuratore si chiede di chiarire in quale forma occorre presentare l'atto di procura e se il documento d'identità dei sottoscrittori e le eventuali procure/autodichiarazioni (se dalla visura risultano i poteri) devono essere allegati con riferimento ad ogni documento e Modello o se, invece, è sufficiente allegarli una sola volta alla domanda di partecipazione.

#### **RISPOSTA**

***Le dichiarazioni e la documentazione di gara possono essere sottoscritti sia con firma digitale che con firma olografa. Nel caso di firma olografa, ovviamente, va allegata la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.***

***In caso di documentazione firmata da procuratori è sufficiente allegare la procura alla domanda di partecipazione (modello A1) e non per tutti i restanti documenti.***

#### **QUESITO N.4**

Si chiede di confermare se il Modello A1 in caso di RTI costituendo è presentato solo dalla designata mandataria (che deve barrare la casella “capogruppo di RTP”) ma deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti del RTI e se bisogna allegare i documenti identità e le eventuali procure autenticate di tutti i sottoscrittori ovvero se deve essere predisposto e sottoscritto digitalmente un distinto Modello A1 da parte di ciascuna impresa del costituendo

RTI. Nel primo caso si chiede di chiarire in quale parte del Modello A1 dovrebbero essere inseriti i dati delle diverse imprese facenti parti del costituendo RTI ed il ruolo che avranno.

#### **RISPOSTA**

*Il modello A1 deve essere predisposto e sottoscritto digitalmente da ciascun componente del costituendo RTI.*

*Per le dichiarazioni in firma digitale non è necessario allegare il documento di identità del sottoscrittore (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 4676/2013).*

*In caso di procuratori occorre allegare la procura alla domanda di partecipazione.*

*Nel modello A1, nella tabella in cui è riportato la denominazione e la sede legale dei componenti del RTI deve essere specificata la parte del servizio svolta da ciascun partecipante al RTI.*

#### **QUESITO N.5**

Il Disciplinare (pag. 13) precisa che “La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, co. 3 del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti [...]. L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, Codice sarà richiesta solo al momento della verifica dei requisiti. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, co. 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti del co. 3 dell’art. 80, detti soggetti devono compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, co. 1, 2, 5 lett. l) Codice allegando copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità”. Tale indicazione appare in contrasto con il contenuto dei Modelli A2 e A3. In particolare nel Modello A2 è invece prevista l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, Codice nei confronti dei quali rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, co. 1, 2, 5 lett. l) Codice nonché dei soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, co. 3, Codice nei confronti dei quali rendere le dichiarazioni dell’art. 80, co. 1 (peraltro non è citato il co. 2). Inoltre, nel Modello A3 si precisa che la presente Dichiarazione va resa anche: i) dai soggetti di cui al punto 1 del Modello A2, per i punti 1, 2 e 4 lett. l) del Modello A3; ii) dai soggetti cessati di cui al punto 2 del Modello 2 per il punto 1 del Modello 3 (solo con riferimento a questi ultimi soggetti si precisa che la dichiarazione può essere resa anche dal legale rappresentante). Alla luce di quanto sopra si chiede di chiarire:

- i) in caso di RTI costituendo da quali soggetti deve essere presentato il Modello A2 e A3 (legali rappresentanti/procuratori di tutti i componenti); se occorre allegare anche a tali documenti copia documento d’identità del sottoscrittore e l’eventuale procura autenticata dei sottoscrittori; se il Modello A2 e A3 devono essere firmati digitalmente; in quale parte del Modello deve essere indicato che il concorrente è designato mandante o mandatario del RTI;
- ii) se occorra o meno fornire nel Modello A2 l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, nei confronti dei quali rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80, co. 1, 2, 5 lett. l) Codice nonché dei soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, co. 3 nei confronti dei quali rendere le dichiarazioni dell’art. 80, co. 1 (occorrerebbe peraltro indicare anche il co. 2) Codice;
- iii) se la dichiarazione di cui al Modello A3 deve essere presentata anche: i) dai soggetti di cui al punto 1 del Modello A2, per i punti 1, 2 4 lett. l) del Modello A3; ii) dai soggetti cessati di cui al punto 2 del Modello 2 per il punto 1 (occorrerebbe peraltro indicare

anche il punto 2) del Modello 3. In caso di risposta affermativa se tali dichiarazioni possono essere rese con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e non usando il Modello A3, in considerazione del fatto che lo stesso si presta con difficoltà allo scopo poiché contiene anche dichiarazioni di altra tipologia ed appare strutturato per essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico;

- iv) se sia sufficiente presentare il DGUE da parte dei vari componenti del RTI (e non anche dei soggetti di cui al co. 3 dell'art. 80 Codice) e se non occorra nell'ambito del DGUE l'indicazione di tali soggetti.

#### **RISPOSTA**

***Il Modello A2 e A3 deve presentato da tutti i componenti del costituendo RTI e dai soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice.***

***In caso di firma digitale non serve allegazione del documento di identità del sottoscrittore. In caso di firma autografa serve allegare carta di identità del sottoscrittore.***

***Resta inteso che gli operatori economici non sono obbligati ad utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante ma sono liberi di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.***

#### **QUESITO N.6**

Si chiede di chiarire con quali modalità e da parte di quali soggetti deve essere resa in caso di RTI costituendo la dichiarazione integrativa sostitutiva firmata dal legale rappresentante o procuratore con poteri di firma con la quale si attesta di non incorrere nelle cause di esclusione ex art. 80, co. 5 lett. F bis) e f ter) Codice, indicata a pag. 13 Disciplinare e se è disponibile un facsimile di tale dichiarazione. Si chiede inoltre di confermare che tale dichiarazione vada resa anche per la causa di esclusione di cui al co. 1 lett. b bis) (che non è indicata nel Disciplinare). Si chiede inoltre se occorre integrare il Modello A3 con le cause di esclusione di cui co. 1 lett. b bis), f bis) e f ter).

#### **RISPOSTA**

***Le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.***

#### **QUESITO N.7**

Si chiede di chiarire con quali modalità e da parte di quali soggetti occorre rendere le dichiarazioni previste a pag. 14 Disciplinare richieste in caso di RTI costituendi, tenuto conto che nel Modello A1 è presente solo la dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI ma non anche lo spazio per indicare la designata mandataria né quello per indicare le parti che saranno eseguite da ciascun componente. Si chiede altresì di chiarire se tale dichiarazione debba essere sottoscritta digitalmente da tutti componenti del costituendo RTI e sia necessario allegare nuovamente copia del documento d'identità dei sottoscrittori e eventuali procure/autodichiarazioni dei firmatari.

#### **RISPOSTA**

***Il Modello A1 dovrà essere presentato da ciascun componente del RTI e deve essere firmato digitalmente.***

***Non è necessario allagare la carta di identità del sottoscrittore.***

***Nella tabella in cui è riportato la denominazione e la sede legale dei componenti del RTI può essere specificata la parte del servizio svolta da ciascun partecipante al RTI.***

#### **QUESITO N.8**

Si chiede di chiarire con quali modalità deve essere sottoscritta l'offerta tecnica in caso di RTI costituendo. Nel caso in cui sia necessaria la firma digitale si chiede di confermare che non occorre la sigla in ogni pagina. Si chiede di chiarire se sia necessario allegare nuovamente copia del documento d'identità sottoscrittore e eventuali procure/autodichiarazioni dei firmatari.

#### **RISPOSTA**

***In caso di firma digitale non è necessario allegare la carta di identità del sottoscrittore.***

***In caso di firma autografa è necessaria la carta di identità del sottoscrittore.***

#### **QUESITO N.9**

Si chiede di chiarire con quali modalità deve essere compilato il Modello di offerta economica da parte di un RTI costituendo considerato che nel modello A4 è contenuto un refuso, secondo cui deve essere compilata la tabella dei dati dell'impresa "di cui al primo foglio del presente modello di offerta tecnica" con tante ulteriori tabelle con i dati delle imprese raggruppande. Chiarire se deve essere compilato e sottoscritto (e con quali modalità) un Modello A4 per ogni partecipante al RTI ovvero sia sufficiente un solo Modello A4 sottoscritto da tutti i partecipanti l'RTI. Se si confermasse la seconda ipotesi, chiarire in quale parte del Modello A4 devono essere inseriti i dati delle diverse imprese facenti parti del costituendo RTI ed il ruolo che avranno. Chiarire se il Modello A4 deve essere sottoscritto digitalmente e se devono essere allegati nuovamente anche copia del documento identità del sottoscrittore e eventuale procura/autodichiarazione. Chiarire se occorre compilare anche le voci "i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro pari a Euro \_\_\_\_" e "i costi della manodopera sono pari ad Euro \_\_\_\_" indicate nel Modello A4, tenuto conto che si tratta di servizi di natura intellettuale ai sensi dell'art. 95, co. 10 Codice.

#### **RISPOSTA**

***E' sufficiente presentare un solo Modello A4 che deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti del RTI. Non è necessario allegare carta di identità del sottoscrittore. Trattasi di servizi di natura intellettuale. Si conferma che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice non si deve procedere alla compilazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza ed alla manodopera.***

***In caso di costituendo RTI le parti di servizio svolte da ciascun componente del raggruppamento devono essere inserite nel modello A1.***

#### **QUESITO N.10**

Con riferimento al punto 10.2 del Disciplina si chiede di precisare se l'onere di produzione della garanzia provvisoria può ritenersi assolto ai sensi dell'art. 1, co. 5 DM 31/2018 dalla presentazione della sola scheda tecnica compilata e sottoscritta da garante e concorrenti. Si

chiede in ogni caso di precisare con quale forma deve essere caricata la garanzia provvisoria e se la stessa deve essere sottoscritta o meno digitalmente da banca e concorrenti. Si chiede infine di precisare se in caso di RTI costituendo la stessa debba essere intestata e sottoscritta da tutti i partecipanti del RTI.

**RISPOSTA**

*L'onere di produzione della garanzia provvisoria può essere assolto in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del DM 31/2018.*

*La garanzia dovrà essere caricata mediante scannerizzazione dell'originale e sottoscrizione con firma digitale, da parte dei concorrenti, del file così generato, secondo quanto disposto dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. 82/2005 (codice dell'Amministrazione digitale)*

*Sì, la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento.*

**QUESITO N.11**

Si chiede di chiarire le modalità di calcolo dell'importo della garanzia definitiva considerato che il riferimento agli art. 10 e 11 Capitolato e 12, co. 2 Disciplinare per determinare il compenso omnicomprendente offerto non appare di chiara comprensione. Si chiede inoltre di chiarire se la garanzia definitiva, come rideterminata per effetto dello svincolo in ragione dell'effettivo importo di emissione secondo quanto previsto dall'art. 22 Capitolato, debba essere mantenuta per una durata massima prevista di 9 anni e quali sono le eventuali obbligazioni che la medesima garantisce, oltre al pagamento delle penali. Alla luce di quanto verrà precisato in materia di svincolo si chiede inoltre di chiarire quanto previsto all'art. 10, co. 6, lett d) Disciplinare secondo cui la garanzia definitiva dovrebbe essere valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi art. 103, co. 1 Codice o comunque decorso un anno dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Si chiede infine di chiarire se, nell'ipotesi in cui il garante della garanzia provvisoria si impegna al rilascio della garanzia definitiva (ex art. 6 schema tipo allegato al DM n. 31/2018), si possano declinare le caratteristiche di tale impegno direttamente nell'ambito della Scheda tecnica (dopo aver barrato Sì), per come indicate all'art. 10.2 par. 6 (d) del Disciplinare, come chiarite all'esito del presente quesito, oppure in ogni caso dovrà rilasciarsi l'apposita separata dichiarazione ivi citata.

**RISPOSTA**

*Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, del Disciplinare e dell'art. 22, comma 1, del Capitolato, la garanzia deve essere pari al 10% dell'importo offerto quale compenso dell'Arranger. Una volta decorso il termine di 12 mesi di cui all'art. 7, comma 1, del Capitolato, la garanzia va svincolata in ragione dell'effettivo importo di emissione, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Capitolato, in modo che la garanzia definitiva sia costituita sempre nella misura pari al 10% del compenso spettante all'aggiudicatario, calcolato in percentuale sull'importo effettivo della operazione di cartolarizzazione.*

*La garanzia così risultante andrà mantenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Capitolato e dell'art. 12, comma 1 del Disciplinare, per la intera durata dell'operazione*

*di cartolarizzazione, che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Capitolato è pari, al massimo, a 9 anni. La garanzia, come previsto dall'art. 22 comma 2 del Capitolato, copre gli oneri per il mancato adempimento delle prestazioni oggetto del contratto (cfr. art. 9, comma 1, del Capitolato e art. 2, comma 1, del Disciplinare), nonostante sia prevista l'applicazione di penali.*

*Si conferma, precisando che la data di emissione del certificato di verifica della conformità è la data di chiusura operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 10, comma 1, del Capitolato.*

*E' possibile integrare la scheda tecnica senza il rilascio di specifica dichiarazione.*

#### **QUESITO N.12**

Si chiede di confermare che le previsioni del Disciplinare e del Capitolato d'Appalto consentono di strutturare l'operazione con emissioni di un'unica classe di Notes emesse dalla SPV ex Lege 130 (anche in momenti temporali successivi), senza il cd. *Tranching*,

#### **RISPOSTA**

*Si conferma.*

#### **QUESITO N.13**

Si chiede di confermare che l'art. 9.1 c) Capitolato Appalto debba essere interpretato nel senso che l'Arranger istruisce i soggetti deputati, comunque afferenti alle attività di cui alla art. 9.1 (d) CA, per la costituzione della SPV.

#### **RISPOSTA**

La previsione di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), del Capitolato va intesa nel senso che l'Arranger, dopo aver individuato e selezionato i soggetti deputati, deve supportarne l'attività.

#### **QUESITO 14**

Con riferimento all'art. 22.3 Capitolato Appalto si chiede di chiarire secondo quali condizioni e modalità viene svincolata la garanzia definitiva. Si chiede, inoltre, di confermare che, nel rispetto dell'art. 7.1 del Disciplinare secondo cui l'Arranger ha obblighi di mezzi e non di risultato, se al termine dei dodici mesi (cfr. art. 7.1 Capitolato Appalto) l'emissione dei Minibond fosse inferiore all'importo di Euro 148 milioni, la garanzia verrebbe integralmente svincolata (eventualmente al netto delle penali).

#### **RISPOSTA**

*Lo svincolo della garanzia avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice. La garanzia dovrà essere sempre in misura pari al 10% del compenso spettante all'aggiudicatario, si calcolerà in percentuale sull'importo effettivo della operazione di cartolarizzazione, e in tale misura andrà mantenuta per l'intera durata dell'operazione di cartolarizzazione (vedi risposta sub 11).*

#### **QUESITO N.15**

Si chiede di confermare che l'obbligo di cui all'art. 33.3 Capitolato Appalto non si applica ai contratti di Arranging di natura privatistica di cui Sviluppo Campania non è parte.

**RISPOSTA**

*L'oggetto della clausola è l'incarico derivante dalla gara. Come previsto dall'art. 33, comma 3, del Capitolato, l'Arranger dovrà in ogni caso garantire la riservatezza sia delle informazioni ricevute da Sviluppo Campania che di quelle ricevute da terzi.*

**QUESITO N.16**

Si chiede di confermare che qualora in fase di realizzazione dell'Operazione se ne riscontrasse l'esigenza e/o l'opportunità, sarà possibile emettere più slot successivi di emissioni di Minibond (e di note), nel rispetto complessivo del limite di Euro 148 milioni di cui all'art. II.1.4 del Bando di Gara.

**RISPOSTA**

*Si conferma la possibilità.*

**QUESITO N.17**

Con riferimento alla durata delle attività dell'Arranger, tenuto conto che: (i) nell'art. 12 del Disciplinare si prevede che le attività dell'Arranger “hanno durata complessiva fino alla chiusura dell'operazione di cartolarizzazione sia per quanto attiene alle PMI emittenti i Minibond che per quanto riguarda gli investitori”; (ii) nell'art. 10. 10.1 Capitolato si prevede che “le attività di cui all'art. 9 che precede hanno inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e hanno durata complessiva fino alla chiusura della operazione di cartolarizzazione, per quanto attiene alle PMI emittenti i Minibond che per quanto riguarda gli investitori, per una durata massima prevista di 9 anni”, si chiede di chiarire quale altra attività l'Arranger è tenuto a operare o potrebbe essere richiesto di operare dopo il *closing* nell'ambito della durata massima di 9 anni.

**RISPOSTA**

*Nell'ambito della durata massima di 9 anni, l'Arranger deve svolgere le attività di “organizzazione” e “supporto” espressamente indicate nell'art. 9, comma 1, del Capitolato e nell'art. 2, comma 1, del Disciplinare.*

Napoli, 11/02/2019

**Il RUP**